

Il Processo Telematico Civile Penale

Notifiche via pec in sede penale

Differenze Civile-Penale: le Norme

C.P.C.

- Domiciliazione obbligatoria della parte presso il suo difensore
- Utilizzo esclusivo della PEC
- Domicilio informatico della parte (art. 149 bis)
- Da e verso l'Ufficio

C.P.P.

- Elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore volontaria
- Utilizzo ordinario del doppio sistema
- Regolamentazione (solo?) nella legge speciale
- Solo dall'Ufficio

La PEC DI SISTEMA

D.L. 112/08, L. 133/08 mod. D.L. 193/09, L. 24/10 - Art. 51

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le **notificazioni** e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente **sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.** Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

INTRODUZIONE DELLA PEC GIUDIZIARIA O DI SISTEMA, QUALE?

La PEC DI SISTEMA

D.L. 112/08, L. 133/08 mod. D.L. 193/09, L. 24/10 - Art. 51

[2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

[3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

L'UNICO DECRETO E' STATO QUELLO PER PROCURA E TRIBUNALE DI TORINO

Art. 16 Regolamento

(Comunicazioni per via telematica)

1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.

Art. 16 (segue 1)

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

Art. 16 (segue 2)

6. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

Le comunicazioni fra Uffici

La scelta del Regolamento nella definizione dei soggetti abilitati interni comporta che le comunicazioni fra Uffici debbano avvenire fra sistemi e non a mezzo PEC.

Anche nel PCT esiste attualmente il problema della comunicazione telematica al P.M., nei casi in cui è prevista la sua presenza, perché non è stata sviluppata la Consolle per il P.M.

Nel processo penale va inquadrata la posizione dell'aliquota di P.G. presso le Procure, mentre le altre Forze dell'Ordine rientrano senza dubbio nel novero dei soggetti abilitati esterni pubblici.

Il Regolamento ha, però, previsto in modo specifico le comunicazioni nel corso delle indagini, dando attuazione all'art. 108 bis disp. att. c.p.p.

Art. 19 Regolamento

(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari)

1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 20.

Art. 19 (segue 1)

5. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. L'atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14 del presente decreto, nonché gli articoli 20 e 21 del codice dell'amministrazione digitale .

6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia, successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia legittimati , secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.

La PEC DI SISTEMA

D.L. 179/12 L. 221/12 - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. 2. 3. PCT

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate **esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.** Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. **LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE E' REDATTA IN FORMA AUTOMATICA DAI SISTEMI INFORMATICI IN DOTAZIONE ALLA CANCELLERIA.**

COME VIENE REGOLATO IL SISTEMA ?

La PEC DI SISTEMA

Art. 16 - segue

5. La notificazione o comunicazione che contiene DATI SENSIBILI e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

QUALI SONO LE COMUNICAZIONI DI DATI SENSIBILI?

La PEC DI SISTEMA

Art. 16 - segue

6. Le notificazioni e comunicazioni in materia di diritto processuale, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente in modalità di deposito in cancelleria. SE LA MODALITA' SI ADOTTA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO, IL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO.

CHI SONO I SOGGETTI TENUTI ALLA PEC?

COME SI FA IL DEPOSITO IN CANCELLERIA?

QUALI SONO LE CAUSE IMPUTABILI?

7. PCT

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura penale.

QUALI SONO LE CAUSE NON IMPUTABILI?

La PEC DI SISTEMA

Art. 16 - segue

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) b) c) PCT

((c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai TRIBUNALI E ALLE CORTI DI APPELLO))

((d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI D'APPELLO))

**QUALI SONO I PROCEDIMENTI DINANZI AI TRIBUNALI ED ALLE CORTI?
DI CONSEGUENZA: QUALI GLI UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI?**

La PEC DI SISTEMA

D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE

10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:

- a) gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti di Appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
- b) gli Uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

**LA LETT. A E' SOLO PER IL CIVILE O ANCHE PER IL PENALE?
OVVERO CI VUOLE IL DECRETO ANCHE PER TRIBUNALI E CORTI DI APPELLO?**

La PEC DI SISTEMA

D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

L'abrogazione va ovviamente intesa anche alla disposizione successiva di modifica del 2009/10

N.B. IL COMMA 5 RESTA IN VIGORE E PREVEDE L'INDICAZIONE DELLA PEC NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE

12. Al fine di favorire le **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. ((L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati)).

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.

D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE

14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.».


15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le risposte

1. Che sistema si usa (JANNELLI)
2. Chi sono i soggetti ai quali si deve fare la PEC (JANNELLI)
3. Com'è fatta la relata di notifica redatta in forma automatica dal sistema
4. Quali sono i procedimenti pendenti dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello sotto il profilo temporale ed oggettivo
5. Quali sono gli Uffici giudiziari diversi dai precedenti
6. Quali di questi Uffici hanno bisogno del decreto autorizzativo
7. I problemi in caso di mancanza di indirizzo e gestione del post deposito
8. In cosa dovrebbe consistere il deposito in cancelleria e quando si dovrebbe fare
9. Quando si deve usare la procedura per i dati sensibili
10. Considerazioni finali su art. 16 e d.m. 44/11

Sistema di notifiche telematiche (SNT)



Benvenuto Mario Rossi. Logout

Sistema Notifiche Telematiche

[Login](#)
[Gestione Documenti](#)
[Firma Digitale](#)
[Gestione Notifiche](#)
[Registro Notifiche](#)

Ricerca Fascicolo

Numero RaGe: 15 09 2010 Ricerca

Codice Fascicolo	Numero RaGe	Data Creazione	Utente Creatore	Ufficio Creatore
192UN15092010	15092010	15/09/2010	Mario Rossi	Tribunale di Lecce - Sezione A

Selezione

Documenti Fascicolo

3 risultati

Dettaglio	Contenuto	Firmato	Titolo	Data Creazione
			prova_0	15/09/2010
			c	15/09/2010
			ww	15/09/2010

Firma Digitale

Selezione Ufficio

Selezionare l'ufficio su cui lavorare

Tribunale di Lecce - Sezione A

Conferma selezione

Ufficio selezionato: Tribunale di Lecce - Sezione A
 Sede Geografica: 192
 Sede Giudiziaria: Lecce

LE FASI OPERATIVE



Quali sono le notifiche obbligatorie in via telematica?

Le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale

Non sono richiamati:

- l'art. 152 c.p.p. che regola le notifiche richieste dalle parti private,
- l'art. 153 c.p.p. che regola le notifiche e comunicazioni al pubblico ministero (anche da parte del giudice: art. 153, comma 2 c.p.p),
- l'art. 154 c.p.p. che regola le notifiche ad offesi, parti civili, e civilmente obbligati per la pena pecuniaria,
- l'art. 167 c.p.p. che regola le notifiche ad altri soggetti e, dunque, senza pretesa di completezza, testimoni, consulenti tecnici, interpreti, periti, custodi di cose sequestrate e curatori speciali.

Interpretare i termini legislativi..



Niente notifiche telematiche **verso** l'autorità giudiziaria

Mancato richiamo dell'art. 16 L.
17.12.2012, n.221 all'art. 152 c.p.p.
limita l'operatività della nuova
disciplina alle notifiche che "partono"
dalla AG?

Si. Fuori dall'area di copertura della
norma quelle richieste dalle parti
private, che dovranno continuare ad
essere documentate attraverso il
deposito di copia conforme dell'atto
notificato e dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.

v. Anche Cass. Pen. Sez. III 11.2.2014
n.7058 e Cass. SSUU 14.3.2014
n.40187

Come notificare dopo il 15 dicembre ?



Imputato

1° notifica

Art. 157 o 161

Telematica solo se domiciliato presso difensore o in caso di accertata impossibilità ex art. 161 co. 4° c.p.p.

Notifiche successive alla prima

Sempre telematica ex art. 157 co. 8 bis c.p.p in caso di nomina del difensore di fiducia

Negli altri casi in via ordinaria (es., in caso di elezione di domicilio o di nomina di difensore d'ufficio).



Parte civile, sempre telematica

ex art. 154 e 100
co.5° c.p.p.

*

resp. civile, pers. civil.obbl. per pena pecuniaria

1° notifica ex art.
154, co.2

successive in via
telematica ex art.
154 co.4 e 100
co.5° c.p.p.

*

Persona offesa
ex 154 c.p.p.;
telematica solo in
caso di nomina di
un difensore (v.
art. 33 disp. att.
c.p.p.) o di
ricorrenza delle
condizioni per
notifica ex art. 149
o 150 c.p.p.



Pubblico ministero

(?)

Art. 153 c.p.p.

Art. 64 disp. att.
c.p.p.

Sembrano
escluderlo, anche
se è difficile
pensare a d un
interesse
concreto ad
eccepire
eventuali nullità



Ausiliari del giudice

(?)

Soggetti
processuali – non
parti processuali

–

già previsti nel
REGINDE, ma
per i quali la
notifica non è
normativamente
prevista



Avvocato

Sempre

Ex art. 148 bis
co.2 c.p.p.; 157
co. 8 bis c.p.p.

L'artefatto

Artefatto - Windows Internet Explorer fornito da CISIA Palermo

http://10.9.107.166/liferay/web/guest/monitoraggio?p_p_id=SNTProxyExport_WAR_SNTProxyExportportlet&p_p_lifecycle=28tp Buzzdock

Preferiti SNT Caltanissetta SNT Palermo TM Cruscotto Yahoo! Blocco Note

Artefatto

Procura di TEST - Segreteria 1

Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche

Si attesta che, dalle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, la notifica è stata correttamente recapitata.

Numero ordine	15538
Numero Procedimento	SIEP/2014/999999/Procura della Repubblica
Tipologia Atto	Computo custodia cautelare e pene espiate ex art. 657 cpp
Nome e cognome dell'Interessato	Mario (Prova) Rossi (Prova)
Nome e cognome del Destinatario	Antonino Gattuso
Codice fiscale del Destinatario	GTTNNN62L23G273T
Email del Destinatario	antonino.gattuso@aigapalermo.legalmail.it
Motivazione Notifica	
Motivazione Deposito	
Annotazioni	Prova Invio notifica telematica.
Data e ora di Invio Notifica	25/11/2014 11:38:59
Data e ora di Accettazione	25/11/2014 11:39:08
Esito Accettazione	Avvenuta Accettazione
Data e ora di Consegna	25/11/2014 11:39:11
Esito Consegna	Avvenuta Consegna

Acireale, 12/12/2014 09:13:21

Il cancelliere
Scalabrino Giuseppe

Fine Intranet locale | Modalità protetta: disattivata 100%

09:13 12/12/2014

La busta di mancata consegna

Cancelleria GIP Petrucci

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: lunedì 22 dicembre 2014 11:03
A: <notifichepenali.tribunale.palermo@penale.ptel.giustiziacert.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: Atto Mod. 20 - Reg. generale GIP/2012/012323/Ufficio del GIP/GUP presso il Tribunale Ordinario a carico di [REDACTED]

--Avviso di mancata consegna del messaggio--

Il giorno 22/12/2014 alle ore 11:03:02 (+0100) nel messaggio con Oggetto "Atto Mod. 20 - Reg. generale GIP/2012/012323/Ufficio del GIP/GUP presso il Tribunale Ordinario a carico di [REDACTED] inviato da

"notifichepenali.tribunale.palermo@penale.ptel.giustiziacert.it" e destinato all'utente

"[avv\[REDACTED\]@pecavvpa.it](mailto:avv[REDACTED]@pecavvpa.it)"

e' stato rilevato il seguente errore:

550 5.1.1 <[avv\[REDACTED\]@pecavvpa.it](mailto:avv[REDACTED]@pecavvpa.it)> user unknown

Il messaggio e' stato rifiutato dal sistema.

Identificativo del messaggio: opecc275.20141222110241.21869.08.3.6@hpcertpe.it

L'area dell'obbligo e quella dei decreti

Per la Circolare del MinGiu sono soggetti all'obbligo Tribunali, Corti di Appello e Procure, in base ai seguenti argomenti letterali:

- a) Utilizzo termine «procedimenti»
- b) Menzione dell'art. 151 c.p.p.

Non sono soggetti all'obbligo la Cassazione ed il Giudice di Pace (pacificamente)

Non sono soggetti all'obbligo Tribunali di Sorveglianza e Tribunali per i Minorenni (non viene spiegato perché, pur essendo Tribunali)

Per i primi non verrà emanato il decreto autorizzativo (arg. ex art. 16 co. 9, lett. c bis), per i secondi dovrà essere emanato il decreto autorizzativo

Contra relazione del Massimario: art. 16, co. 10, lett. b) si riferisce a tutti i casi di notifica telematica penale a differenza della lett. a)

È possibile fare il deposito?

Difetto di coordinamento nel maxi emendamento nella legge di conversione: il testo del d.l. prevedeva il decreto autorizzativo per tutti gli uffici giudiziari.

Secondo la relazione del Massimario l'assenza o invalidità dei decreti autorizzativi emessi nel vigore della precedente normativa non avrebbe alcun valore in caso di notifica andata buon fine, mentre la notifica andrebbe ripetuta nella forme ordinarie in caso di mancata consegna.

L'unico decreto autorizzativo emesso prima del 15.12.14 è quello per la Procura e Tribunale di Torino.

Vi sono, comunque, anche altre ragioni nella circolare per non procedere al deposito in cancelleria in caso di mancata consegna.

- In cosa dovrebbe consistere il deposito in cancelleria e quando si dovrebbe fare
- I problemi in caso di mancanza di indirizzo e gestione del post deposito

Le ultime risposte

1. Quando si deve usare la procedura per i dati sensibili
 - a) La circolare sconsiglia l'uso «totalizzante» : dato sensibile diverso da dato giudiziario
 - b) Prassi di Torino solo ai soggetti diversi dai difensori
2. Considerazioni su art. 16 e regolamento (v. slide che seguono)

Premessa

- Le notifiche penali telematiche sono una parte delle regole del Processo Penale Telematico (PPT)
- Il PPT è una parte delle regole del Processo Telematico (PT) fissate dal d.m. 44/2011
- Il Processo Telematico è una parte delle regole del fenomeno digitale, le cui regole fondamentali sono scritte nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Il PT è regolato dal d.m. 44/2011

D.L. n. 193/09, L. 24/10 n. 24 - art. 4

Con uno o più decreti del MinGiu, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile **e nel processo penale** delle ICT, **in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD**, e successive modificazioni.

Il sistema normativo

CAD + REGOLE TECNICHE

ART.71

- Definizioni
- Domicilio informatico e anagrafe informatica (Indice Nazionale Indirizzi PEC INI-PEC)
- Documento informatico e firma elettronica
- Gestione documentale
- Trasmissione (PEC v. anche Regolamento PEC)
- Dati e servizi in rete

REGOLAMENTO + PROVVEDIMENTO ART. 34

- Definizioni
- Dominio giustizia (soggetti abilitati, gestione documentale)
- REgistro Generale INDirizzi Elettronici REGINDE
- Atto processuale informatico
- Trasmissione (PEC)
- Dati e servizi in rete

Il dominio giustizia

Utenti
esterni

R.U.G.

Soggetti abilitati
interni: Magistrati,
Cancellieri, Ufficiali
Giudiziari

Soggetti abilitati
esterni: privati
(Avvocati, C.T.),
pubblici
(Avvocatura,
dipendenti delle
PP.AA.)

INTERNET o WWW

Definizioni Regolamento

- Dominio giustizia

a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;

b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

Definizioni Regolamento

- (segue) Dominio giustizia

q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;

o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso;

p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;

Definizioni Regolamento

- Soggetti abilitati

m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:

1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;


2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;

4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;

n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);

Le funzioni del soggetto abilitato



Differenze Civile-Penale: i Sistemi

PCT

- Applicativo unico per tutta la struttura
- Firma digitale dei provvedimenti del giudice
- Apertura all'esterno

PPT

- Applicativi diversi per le varie funzioni
- Assenza della firma digitale dei provvedimenti del giudice
- Impossibilità di accesso fuori dalla R.U.G.

Posta Elettronica Certificata PEC

- Definizione Regolamento

e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

f) identificazione informatica: operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

Equivalenza fra PEC e RAR

Art. 48. (((Posta elettronica certificata) CAD

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.)

Regolamento PEC

Articolo 5 - Modalita' della trasmissione e interoperabilita'

1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Regolamento PEC

Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Regolamento PEC

Articolo 6 - segue

4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita' delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Regolamento PEC

Articolo 7 - Ricevuta di presa in carico

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.

Articolo 8 - Avviso di mancata consegna

1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Regolamento PEC

Articolo 9 - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Regolamento PEC

Articolo 10 - Riferimento temporale

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.